

e della importanza di tale protesta basterà che io avverta come, tra le obiezioni più gravi, vi sian queste: l'una che tre dei nostri colleghi, i deputati Ricciardi, Nicotera e Catucci hanno scritto raccomandando al collegio il Minervini, quasichè con ciò avessero esercitata una pressione indebita, illegale, indegna sull'animo degli elettori; l'altra che le autorità governative del luogo si sarebbero adoperate con ogni maniera d'intimidazioni, e di intrighi, affine di costringere gli elettori a votare in favore del Minervini. Chiunque di voi conosce le persone che siedono ora al banco del potere, oppur ricorda il posto che il Minervini ha sempre tenuto nella Camera, può far giudizio della ragionevolezza di queste così gravi accuse.

Ad ogni modo, siccome la protesta porta delle firme che non sono convalidate, e l'uffizio III aveva già deliberato precedentemente ed in via di massima, che proteste di simil natura avessero a dichiararsi come nulle e non avvenute, l'uffizio votò unanime perchè della protesta di cui vi ho discusso, non avesse a farsi alcun caso. Ond'è che, non rimanendo nel processo verbale alcuna indicazione di irregolarità od illegalità, l'uffizio III a pieni voti mi ha dato incarico di proporre la convalidazione.

(È approvata.)

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO BOGGIO INTORNO ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SUL BRIGANTAGGIO.

PRESIDENTE. Debbo annunziare alla Camera che l'onorevole Boggio desidera di interpellare l'onorevole guardasigilli sull'applicazione della legge Pica. Domando all'onorevole guardasigilli se crede di dover rispondere immediatamente o destinare altro giorno.

DI FALCO, ministro di grazia, giustizia e culti. Io non so in quali termini voglia l'onorevole Boggio circoscrivere la sua interpellanza.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Boggio a indicare in termini più espliciti l'oggetto della sua interpellanza.

BOGGIO. L'oggetto della mia interpellanza, o a dir meglio, del chiarimento che desidero dal signor ministro e che spero egli sia in grado di dare anche immediatamente, verte su questo.

Quando la Camera unanime negli uffizi si pronunciava per la cessazione immediata della legge Pica, e quando lo stesso signor ministro dell'interno, in nome eziandio de'suoi colleghi, rendendo omaggio a questa manifestazione della coscienza pubblica dichiarava che col 31 dicembre sarebbe cessata l'esecuzione di quella legge, io credo fosse intendimento della Camera e del Ministero che in realtà col 31 dicembre quella legge cessasse di avere effetto in tutte le sue conseguenze giuridiche.

Ora accade che essendosi giudicati alcuni accusati

negli ultimi giorni del dicembre, ed avendo questi presentato ricorso alla Corte di cassazione di Napoli dopo il 1° gennaio, si trovano ora due magistrati che egualmente si dichiarano competenti. La Cassazione, perchè essa crede che colla cessazione della legge Pica anche la giurisdizione del tribunale supremo di guerra, in ordine ai reati colpiti dalla legge Pica, che non aveva altra radice che in quella legge, debba aversi per cessata; il tribunale supremo di guerra, il quale crede invece di essere tuttavia competente a giudicare sui ricorsi presentati in conseguenza di tutti i giudizi pronunziati in applicazione della legge Pica, sino al 31 dicembre 1865.

In tale stato di cose io desidero conoscere le intenzioni del Governo perchè, a mio avviso, vi sono due mezzi per far cessare lo sconcio di questa rivalità di giurisdizione.

Abbiamo un mezzo molto semplice che c'è indicato dalla legge stessa.

Il signor guardasigilli può provocare la decisione del conflitto designando a dirimerla alcun'altra, fra le Corti di cassazione, non interessata nella questione. Qualora non si credesse che ciò potesse essere rimedio sufficiente, io farei preghiera che si presentasse dal ministro un articolo di legge dichiarativo di ciò che si è inteso fare col ritiro della legge Pica. Imperocchè mi parrebbe in verità assurdo e strano, che quando per consenso unanime della nazione, per mezzo del suo Governo e de'suoi rappresentanti si è dichiarato che quella giurisdizione eccezionale dovesse cessare, mi parrebbe, dico, in verità strano ed assurdo che essa dovesse continuare, facendo rimanere viva la giurisdizione di un tribunale eccezionale in quelle parti nelle quali non altrimenti essa viveva salvo che per effetti appunto della legge Pica.

Appena poi occorre, e con questo finisco, appena poi occorre che io ricordi come la legge Pica, per la necessità del momento nel quale fu creata, precludesse in tal modo l'adito al ricorso allo stesso tribunale supremo, che si potessero ben dire neppure abbastanza garantite le forme della giustizia, giacchè non era ammesso ricorso salvo che per le questioni d'incompetenza.

Io mi lusingo adunque che potrà oggi stesso, il signor guardasigilli, dare una qualche risposta la quale sia soddisfacente e agli interessati, e sopra tutto alla coscienza pubblica la quale deve desiderare e volere che l'atto compiuto con tanto accordo dal Governo e dal Parlamento sia un atto serio ed efficace.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Risponderò al momento stesso alla domanda che mi fa l'onorevole Boggio, tanto più che a rispondere alla stessa non mi occorre che ricordare pochi fatti.

La questione che propone l'onorevole Boggio può riguardarsi sotto due aspetti, come questione di diritto e come questione di fatto.